

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1619)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 1981

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1981, n. 613, concernente misure urgenti per la corresponsione delle indennità dovute al personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 21 dicembre 1978, n. 852, prevede taluni trattamenti accessori in favore del personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, tutti legati alla particolare modalità di svolgimento dei servizi ed alle peculiari condizioni in cui tale personale opera (indennità di missione per servizi svolti presso le fabbriche, indennità di disgiata residenza, di confine, di rischio).

La tipologia di tali compensi, correlativi per lo più ad esborsi effettivamente compiuti

od a sacrifici economici di carattere continuativo, ne rende necessaria la corresponsione in tempi ragionevolmente ristretti; qualsiasi ritardo nei pagamenti, dovuto al rispetto della normale procedura di erogazione delle spese a carico del bilancio, ha provocato agitazioni ed azioni di protesta da parte del personale interessato.

La legge 22 dicembre 1980, n. 891, ha introdotto, in deroga alle norme di contabilità di Stato, la possibilità di corrispondere anticipazioni sui trattamenti di missio-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne dovuti al personale in questione, con prelevamento dai fondi derivanti dal versamento, da parte degli operatori economici, delle indennità e delle somme supplementari per servizi resi nel loro interesse, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 852.

Il provvedimento aveva carattere temporaneo ed era destinato a produrre i suoi effetti fino al 30 giugno 1981 nel convincimento che frattanto sarebbe stato possibile addivenire a soluzioni di regime attraverso lo snellimento delle procedure amministrativo-contabili. La messa a punto di siffatte misure ha richiesto l'approfondimento di aspetti amministrativi e normativi di ampia portata, approfondimento che non può considerarsi allo stato concluso.

Inoltre i tempi tecnici occorrenti per l'approvazione delle leggi di variazioni al bilancio hanno riproposto in termini ancora più gravi i problemi sopra delineati ed in forme più perentorie le manifestazioni di dissenso e di protesta da parte del personale.

Per i suesposti motivi si rende necessario ed urgente provvedere, fino al 31 dicembre 1982, al rinnovo della facoltà di concedere al personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette le anticipazioni, con prelievo dai fondi della riscossione, sulle indennità accessorie di cui alle premesse spettanti al personale stesso.

Al fine di realizzare la medesima funzionalità e regolarità contabile conseguita in applicazione del primo provvedimento di validità semestrale, è opportuno che, come in tale occasione, le norme di attuazione siano stabilite con decreto interministeriale (di concerto tra Ministro delle finanze e Ministro del tesoro) e che, pertanto, venga riprodotto il medesimo regime stabilito dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 891, che ha, nel periodo di vigenza, raggiunto pienamente gli scopi prefissi.

* * *

Il decreto-legge viene ora presentato al Parlamento, ai fini della conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 1981, n. 613, concernente misure urgenti per la corresponsione delle indennità dovute al personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette.

Decreto-legge 31 ottobre 1981, n. 613, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 2 novembre 1981.

Misure urgenti per la corresponsione delle indennità dovute al personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare le misure occorrenti per consentire l'erogazione di anticipazioni sulle somme dovute, a titolo di indennità, al personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, e dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, le somme riscosse dagli uffici dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette a titolo di indennità e relativi assegni supplementari di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, possono essere utilizzate dai dirigenti degli uffici stessi, fino al 31 dicembre 1982, per corrispondere al rispettivo personale anticipazioni sui pagamenti delle indennità previste dagli articoli 1, 4, 6 e 7 di detta legge e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni. A tal fine è consentito il trasferimento delle somme riscosse a titolo di indennità e di relativi assegni supplementari da un ufficio all'altro della predetta amministrazione.

La disposizione di cui al precedente comma è applicabile anche per le missioni di durata inferiore alle 24 ore.

Le modalità per la corresponsione delle anticipazioni e per il successivo reintegro dell'erario sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA